

LE ISTANZE VANNO PRESENTATE ALLA SCUOLA ENTRO IL 28 FEBBRAIO. NECESSARIO AVER SUPERATO L'ANNO DI PROVA

Ricostruzione di carriera, ok alle domande anche cartacee

DI CARLO FORTE

I docenti che non hanno ancora presentato la domanda di ricostruzione di carriera via web possono farlo depositando l'istanza in formato cartaceo direttamente in segreteria. Lo ha fatto sapere il ministero dell'istruzione con una nota emanata il 13 dicembre scorso (2938). La deroga all'obbligo di presentare la domanda via web si è resa necessaria perché l'amministrazione sta predisponendo delle modifiche alla piattaforma informatica. E ciò potrebbe pregiudicare il diritto da parte degli interessati di presentare la domanda entro il termine del 31 dicembre previsto dalla legge. La presentazione delle istanze di ricostruzione di carriera serve a chiedere il riconoscimento dei servizi prestati prima dell'immissione in ruolo ai fini della progressione economica collegata all'anzianità di servizio.

I provvedimenti che vengono emessi al termine dei relativi procedimenti consentono agli interessati di ottenere il riconoscimento dei servizi pregressi al 100% per i primi 4 anni di preruolo e, per i restanti anni di preruolo, nell'ordine dei 2/3. Ma i 4 mesi per ogni anno di servizio preruolo ec-

cedente il 4° anno non vanno persi. L'articolo 4, comma 3, del decreto del presidente della repubblica 399/88 prevede, infatti, che al compimento del 16° anno di servizio utile ai fini giuridici ed economici per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del 18° anno per i docenti degli

altri ordini e gradi di scuola (e per i coordinatori amministrativi) e del 20° anno per il personale ausiliario e collaboratore, l'anzianità di servizio debba essere interamente riconosciuta.

Il compimento del periodo utile al riconoscimento del servizio pregresso inizialmente non validato è calcolato sulla base dei servizi di ruolo riconosciuti con il primo provvedimento di ricostruzione. Per avere titolo a presentare l'istanza è necessario che l'interessato abbia superato l'anno di prova con effetti a far data dal 1° settembre scorso. La scuola che riceverà la domanda provvederà, entro il 28 febbraio del 2018, alle dovute verifiche avvalendosi delle funzioni appositamente attivate a Sidi ed emetterà il relativo decreto di ricostruzione. Il termine del 31 dicembre è stato introdotto dalla legge 107/2015, che ha modificato anche le modalità di calcolo della validità dei 180 giorni di servizio utili ai fini

della validità dell'anno di prova. La normativa generale, infatti, prevede che il periodo utile debba essere di 180 giorni di servizio effettivo. Ma la legge 107/2015 ha previsto che nei 180 giorni debbano essere stati prestati almeno 120 giorni di servizio in attività didattiche, fermo restando il requisito della frequenza ad almeno 50 ore di attività formative.

In ogni caso, nei 180 giorni devono essere computate tutte le attività connesse al servizio scolastico, compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini e ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni riferibili a ferie, assenze per malattia, congedi parentali, permessi retribuiti e aspettativa.

E va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza (si veda la nota. 0036167 del 5 novembre 2015). Per quanto riguarda le attività didattiche, l'articolo 3 del decreto 850/2015 prevede che nei 120 giorni debbano essere considerati sia i giorni effettivi di lezione sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

— © Riproduzione riservata —

